

Pubblicato il 12/05/2025

N. 09111/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00848/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 848 del 2025, proposto da Studi Tecnologie e Sistemi s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in relazione alla procedura CIG B1322C26D9, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Mammone, Gennaro Terracciano, Mario Zotta, con domicilio eletto presso lo studio Gennaro Terracciano in Roma, piazza San Bernardo 101;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

di Creasys s.r.l., Information Services Group Italia S.p.A., in persona del legale

rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dagli avvocati Damiano Lipani, Francesca Sbrana, Federica Berrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della Comunicazione di aggiudicazione ai sensi del d. lgs. n. 36/2023, articolo 17, comma 5, e articolo 90, comma 1, prot. A651153 Registro ufficiale U. 0169593 dell'11.12.2024;
- del Provvedimento di aggiudicazione a firma il Responsabile del procedimento CV (CP) Damiano Amato dell'11.12.2024, con il quale è stata disposta l'aggiudicazione della gara in favore dell'RTI non ancora costituito composto dalla mandataria Creasys s.r.l. e dalla mandante Information Services Group Italia S.p.A. a socio unico;
- di tutti i verbali di gara;
- del decreto di nomina della Commissione di gara del 3.07.2024;
- di ogni altro atto, preliminare, prodromico, connesso e/o consequenziale agli atti impugnati, anche allo stato non conosciuto ed in particolare, ove adottato;
- del contratto eventualmente sottoscritto con l'aggiudicatario;

nonché per la declaratoria di inefficacia

del contratto, ove *medio tempore* stipulato;

nonché, in via subordinata, per la declaratoria di illegittimità e l'annullamento:

- del Bando di Gara del 10 aprile 2024, unitamente al Disciplinare di Gara ed alla documentazione tecnica, ivi incluso il Capitolato Speciale di Appalto;
- di ogni atto preliminare, propedeutico, connesso e/o consequenziale agli atti impugnati;

nonché per la condanna dell'Amministrazione

al risarcimento di tutti i danni subiti dalla ricorrente, ivi compresi i danni per

perdita di *chance* e curriculare;

per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Creasys s.r.l.:

per l'annullamento:

- di tutti i Verbali della Commissione, e in particolare del Verbale n. 3 del 25 luglio 2024, con i quali il RTI STS è stato ammesso e mantenuto nella gara bandita dall'Amministrazione per l'affidamento del servizio di supporto al monitoraggio e alla conduzione dei grandi contratti informatici e del servizio specialistico – CIG: B1322C26D9, anziché esserne escluso;
- delle note in data 9 e 24 luglio 2024 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, con le quali il RTI STS è stato ammesso e mantenuto nella Gara, anziché esserne escluso;
- di ogni altro atto o provvedimento, antecedente, successivo, presupposto e consequenziale, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, con il quale il RTI STS è stato ammesso e mantenuto nella Gara, anziché esserne escluso, o comunque adottato sul presupposto erroneo della legittima partecipazione del RTI STS alla Gara.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Creasys s.r.l., Information Services Group Italia S.p.A., del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2025 il dott. Marco Savi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. La parte ricorrente ha partecipato alla gara europea a procedura aperta indetta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, ai sensi del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, per l'affidamento del supporto al monitoraggio dei grandi contratti informatici del comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, ai sensi della circolare AgID n. 1/2021, alla conduzione dei citati contratti e per la definizione della *policy* e dell'attività di ammodernamento dei propri sistemi ITC e di monitoraggio del traffico marittimo, collocandosi al secondo posto in graduatoria.

2. La ricorrente ha quindi impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe con il presente ricorso, affidato a quattro motivi.

3. Con il primo motivo, che si articola in una pluralità di censure, la parte ricorrente deduce “*Violazione e falsa applicazione di legge. Violazione degli artt. 8 del bando, 14, 16 e 22 del disciplinare, 4.2.1 del Capitolato. Illegittimità dell’aggiudicazione per mancata esclusione della controinteressata con riferimento a: (i) indicazione nelle tabelle di assegnazione delle attività operative dei servizi relative ai due distinti gruppi di lavoro della medesima risorsa operativa coincidente con il ruolo di RUAC, così violando il fondamentale principio di separazione tra i gruppi di lavoro addetti al monitoraggio ed agli altri servizi oggetto di gara, in specie quello di supporto alla conduzione dei contratti (in subordine, illegittimità della legge di gara per mancata articolazione della medesima in due lotti distinti); (ii) difetto dei requisiti esperienziali in capo al RUAC ed al Consulente Senior ICT; (iii) mancata o difforme allegazione di documenti all’offerta (in specie AIN e PDI); (iv) mancata indicazione di legali rappresentanti dell’impresa mandante dell’aggiudicatario nell’Allegato 6. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche. Sviamento*”.

4. Evidenzia in primo luogo la ricorrente che in ragione della necessaria

separazione tra controllore e controllato e quindi tra il servizio di monitoraggio e il servizio di supporto alla conduzione dei contratti, la *lex specialis* ha imposto all'aggiudicatario di entrambi i servizi previsioni (contenute nel Capitolato) volte a sancire la separazione dei gruppi di lavoro adibiti ai diversi, e indipendenti tra loro, servizi. In effetti, la sezione 4.2.1 del Capitolato specifica che le risorse del team del servizio di Supporto alla conduzione dei contratti (SCC) devono essere separate e distinte da quelle destinate al servizio di Supporto al monitoraggio. In violazione di tali previsioni, invece, nell'offerta del RTI aggiudicatario la risorsa indicata come RUAC del contratto sarebbe riportata con ruolo operativo (Consulente Senior ICT) sia nel gruppo di lavoro destinato al servizio di monitoraggio, sia nel gruppo di lavoro destinato al servizio di conduzione dei contratti (c.d. SCC, sezione 4.2.4.1 del CT), essendo assegnato, in entrambi i casi, per oltre l'80% delle attività operative previste su questi servizi. Ne deriverebbe l'illegittimità dell'aggiudicazione per mancata esclusione dell'aggiudicatario dalla procedura ovvero, in subordine, della stessa *lex specialis*, con specifico riferimento alle sezioni 4.2.1 e 6.1 del Capitolato tecnico, laddove emergesse una sua inadeguatezza rispetto alla circolare AgID 1/2021 ed alle osservazioni eventualmente svolte da AgID, di cui la parte ricorrente ha chiesto l'acquisizione al presente giudizio, non avendo l'Amministrazione optato per la distinzione della gara in due lotti mutualmente esclusivi.

5. Sotto altro profilo, il Capitolato specifica i requisiti organizzativi che i concorrenti devono dimostrare in termini di: a. competenze generali che, a diverso titolo ed in diversa misura, il gruppo di lavoro deve possedere (Sezione 6.2); b. l'insieme delle competenze e-CF deve essere posseduto dall'insieme delle risorse di uno specifico profilo professionale (Sezione 6.3). Al riguardo, nell'offerta presentata dal ricorrente verrebbero dichiarati e

dimostrati tutti i requisiti richiesti sia a livello della singola risorsa, sia a livello complessivo di gruppo di lavoro o di profilo professionale, mentre nell'offerta presentata dall'aggiudicatario verrebbe solamente dichiarato a livello generale che esiste la “*copertura delle competenze e-CF per tutti i profili*”, senza nessun tipo di dimostrazione dei requisiti né specificazione circa il possesso delle competenze generali a livello di singola risorsa e di gruppi di lavoro, con ogni conseguenza sull'illogicità delle valutazioni della Commissione.

6. Ancora, nel Capitolato (sezione 6.3.1) si specifica che la risorsa indicata come Responsabile Unico delle Attività Contrattuali (RUAC) deve possedere come requisiti di anzianità lavorativa: a. almeno 15 anni di esperienza complessiva nel settore informatico post-laurea; b. almeno 10 degli anni di esperienza nel ruolo di Responsabile di Contratti di monitoraggio in progetti presso PP.AA. su contratti informatici. In merito, la risorsa indicata dall'aggiudicatario come RUAC avrebbe meno di 5 anni di esperienza nel ruolo specifico (in luogo dei 10 o 15 a seconda dei casi richiesti). Allo stesso modo, nel Capitolato (sezione 6.3.2) si specifica che la risorsa indicata come Consulente Senior ICT deve possedere, tra gli altri, i seguenti requisiti: a. il possesso di laurea in discipline scientifiche o economiche; b. almeno 10 anni di esperienza complessiva nel settore informatico post-laurea. Sul punto, il Quesito n. 2 della FAQ n. 3, che integra la *lex specialis*, specifica che nel caso di assenza di laurea devono essere considerati 8 anni aggiuntivi di esperienza nel settore informatico (quindi 18 anni di esperienza complessiva). Al riguardo, la risorsa CS10 indicata dall'aggiudicatario viene qualificata come profilo di Consulente Senior ICT, senza, tuttavia, che venga indicata la laurea, mentre si sono segnalati solamente 15 anni di esperienza (in luogo dei 18 richiesti). Ne discenderebbe che entrambe le risorse, sia il RUAC che il Consulente Senior, non soddisfano i requisiti previsti dalla legge di gara, donde l'illegittimità

dell'aggiudicazione per mancata esclusione dell'aggiudicatario dalla procedura.

7. Ancora, l'aggiudicatario nella propria offerta tecnica non avrebbe presentato il documento "PDI – Piano di Dettaglio Intervento", che serve a programmare nel tempo le attività degli interventi consulenziali richiesti dall'Amministrazione, mentre il documento "AIN – Analisi Iniziale del Contratto" sarebbe palesemente difforme rispetto a quanto indicato nella circolare AgID 1/2021. Ne discenderebbe nuovamente l'illegittimità dell'aggiudicazione per mancata esclusione dell'aggiudicatario dalla procedura.

8. Infine, ulteriore ragione di esclusione dell'aggiudicatario emergerebbe dalla lettura dell'Allegato 6, presentato dal medesimo a corredo della propria documentazione amministrativa, che sarebbe carente in quanto riferito esclusivamente al presidente del consiglio d'Amministrazione dell'impresa mandante il costituendo raggruppamento, e non già anche l'amministratore delegato della medesima.

9. Con il secondo motivo, anch'esso articolato in una molteplicità di doglianze, la ricorrente contesta *"Violazione e falsa applicazione di legge. Illegittimità della formazione della graduatoria tecnica in ragione della violazione delle regole relative ai criteri di valutazione prescritte dal Disciplinare e dal Capitolato Speciale di Appalto con conseguente errata attribuzione dei punteggi con riferimento ai sub-criteri 1.1 (attributivo di punti 10), 1.2 (attributivo di 3 punti), 2.1 (attributivo di punti 20), 3.1 (attributivo di punti 15), 3.4 (attributivo di punti 5). Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche. Sviamento. Illegittimità dell'aggiudicazione"*.

10. In primo luogo, la ricorrente evidenzia che la commissione avrebbe operato al di fuori della piattaforma telematica con trasferimento dei documenti, in asserita violazione dell'articolo 19 del disciplinare, nonché dell'art. 93, comma 4, del d.lgs. 36/2023.

11. In secondo luogo, con riferimento alla valutazione del sub-criterio 1.1

“*Organizzazione e curricula – Adeguatezza e completezza dell’organizzazione generale presentata rispetto ai requisiti richiesti dal Capitolato*”, la commissione avrebbe introdotto un criterio di valutazione non previsto dalla *lex specialis* di gara, ma coincidente con alcune frasi riportate nell’offerta tecnica risultata aggiudicataria. Essa, infatti, ha dichiarato di aver prediletto “*una modalità di erogazione dei servizi moderna e basata anche su strumenti reportistici fruibili, flessibili, intuitivi e navigabili, in un’ottica di miglioramento del monitoraggio in termini di proattività e tempestività. Si è inoltre ritenuto che la scelta dell’introduzione progressiva di componenti di Intelligenza Artificiale e strumenti informatici di ultima generazione, possa costituire un consistente valore aggiunto per l’Amministrazione*”, attribuendo il massimo punteggio all’offerta della controinteressata. Tuttavia, il criterio 1.1 di assegnazione del punteggio prevede la valutazione dell’“*Adeguatezza e completezza dell’organizzazione generale presentata rispetto ai requisiti richiesti dal Capitolato*”, fra i quali sono presenti quelli relativi alla quantità delle risorse, alla separazione dei team di risorse SMON e SCC, ai requisiti sulle risorse indicati ai parr. 6.2 e 6.3 del Capitolato, mentre il criterio di assegnazione del punteggio “*modalità di erogazione dei servizi?*”, introdotto dalla Commissione, al più avrebbe potuto essere coerente con i sotto criteri 3.1, 3.2, 3.3 del disciplinare, tant’è che la stessa Creasys riferirebbe il cosiddetto valore aggiunto non al criterio 1.1 relativo all’organizzazione, bensì ai criteri 3.1 e 3.3 relativi, rispettivamente, alle metodologie di erogazione dei servizi SMON e SS. La Commissione, dunque, oltre ad introdurre un criterio originariamente non previsto dalla legge di gara e non attinente all’organizzazione dei concorrenti, oggetto di valutazione, avrebbe travisato palesemente quanto indicato nella stessa offerta della controinteressata, attribuendo erroneamente al criterio 1.1 un presunto valore aggiunto afferente invece, secondo la stessa offerta di Creasys, ai criteri 3.1 e 3.3.

12. Con un terzo profilo di censura, la ricorrente riprende la deduzione riguardante l'utilizzo della risorsa indicata come RUAC come risorsa operativa sia nel gruppo di lavoro SMON che in quello SCC, censurando di illogicità la valutazione della commissione, che ha attribuito il massimo punteggio all'offerta della controinteressata nonostante la presenza all'interno dell'offerta dell'RTI Creasys di risorse incompatibili con le relative attività.

13. Con ulteriori doglianze la ricorrente afferma l'illegittimità della valutazione della commissione anche in relazione al già rilevato profilo riguardante l'asserita assenza di dimostrazione delle competenze e-CF per tutte le risorse, come pure in ordine alla mancanza dei requisiti in capo alla risorsa indicata come CS10.

14. Con riferimento al sub-criterio 1.2 *“Coerenza delle conoscenze e delle competenze descritte nel CV del RUAC con i requisiti previsti nel CT”*, attributivo di 3 punti, la ricorrente censura l'attribuzione del massimo punteggio all'offerta della controinteressata, nonostante il RUAC non abbia, in tesi, i requisiti minimi di esperienza richiesti dal disciplinare.

15. Con riguardo al sub-criterio 2.1 *“Numero e qualità delle esperienze pregresse in attività di supporto al monitoraggio di contratti di servizi ICT in contesti assimilabili a quelli dell'Amministrazione”*, attributivo di 20 punti, le esperienze indicate dal RTI STS in relazione alle attività di monitoraggio dei contratti ICT secondo la circolare AgID sarebbero superiori a quelle indicate dal RTI Creasys su tutti i parametri richiesti e considerabil. Illegittima sarebbe, pertanto, la valutazione della commissione, che ha attribuito a tutte le offerte il medesimo coefficiente. La commissione, inoltre, nel rilevare che *“è stata giudicata apprezzabile l'esperienza con AgID, strettamente coinvolta nei processi di monitoraggio ed inerente proprio alla fornitura in oggetto”*, avrebbe premiato esperienze non coerenti con i criteri del disciplinare, trattandosi di attività completamente diverse da quelle di

monitoraggio.

16. In relazione al sub-criterio 3.1 “*Descrizione delle metodologie e dei processi di lavoro - Esaustività, concretezza e contestualizzazione delle modalità di realizzazione del servizio di Supporto al Monitoraggio (SMON)*”, attributivo di 15 punti, la commissione, che ha attribuito il massimo punteggio alla controinteressata, avrebbe anche questa volta estrapolato dall’offerta risultata aggiudicataria i criteri di valutazione, annettendo “fondamentale rilevanza” alla disponibilità di strumenti, report e cruscotti (che tra l’altro sono gli stessi criteri valutati pure per l’organizzazione), mentre non si farebbe cenno alle procedure di lavoro ed alle attività con evidente riferimento a quanto indicato nell’offerta Creasys, ove si fa riferimento ad un “Presidio di monitoraggio” (non richiesto dal Capitolato) “*in grado di interloquire puntualmente con i diversi referenti e... partecipare a tutte le riunioni di SAL svolte nell’ambito dei contratti da monitorare*”. E, tuttavia, sia il presidio, sia la partecipazione alle riunioni di SAL, sarebbero attività specificamente previste dal Capitolato per il servizio SCC di supporto al RUP/DEC. Quanto offerto e quanto valutato dalla commissione testimonierebbe il travisamento delle finalità del servizio SMON da parte dell’offerente e da parte della Commissione stessa.

17. In ordine al sub-criterio 3.4 “*Completezza ed adeguatezza dei documenti di riscontro*”, attributivo di 5 punti, la commissione avrebbe ancora una volta introdotto un nuovo criterio di valutazione, dichiarando di privilegiare “*il migliore compromesso tra esaustività dei contenuti e capacità di sintesi, caratteristiche che si declinano in una maggiore efficacia ed intuitività di consultazione*.” E, tuttavia, il sub-criterio non avrebbe avuto ad oggetto i profili dell’efficacia e intuitività di consultazione ma il ben diverso profilo della “*Completezza ed adeguatezza dei documenti di riscontro*”, che non sarebbe riscontrabile nell’offerta risultata aggiudicataria e destinataria, che non avrebbe prodotto il documento PDI,

mentre avrebbe presentato un modello AIN non conforme alle specifiche del capitolato.

18. Sulla base di tutto quanto sopra, la ricorrente sottolinea il proprio interesse al sindacato tecnico delle valutazioni svolte dalla commissione, affermando che se la commissione avesse adeguatamente tenuto conto delle previsioni della *lex specialis* la propria offerta l'avrebbe senz'altro collocata al primo posto in graduatoria, con conseguente aggiudicazione della commessa.

19. Con il terzo motivo la ricorrente deduce “*Violazione e falsa applicazione di legge. Illegittimità della nomina della Commissione con riferimento al conflitto di interesse in concreto nella persona del Presidente rispetto al suo ruolo quale RUP di un contratto monitorato nonché della persona di un componente quale supporto al RUP di un contratto monitorato. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche. Sviamento. Illegittimità dell'aggiudicazione*”. Evidenzia la ricorrente che la Stazione appaltante ha nominato, quale Presidente della Commissione giudicatrice il CF (CP) Francesco Stagira, e quale membro di Commissione il TV (CP) Fabio Barelli, rispettivamente responsabile unico del procedimento per la fase dell'esecuzione del contratto che disciplina i servizi del sistema VTS nazionale e addetto al supporto del responsabile. Tale circostanza, già foriera di un conflitto di interessi potenziale o strutturale in astratto, avrebbe finito per diventare nel corso delle valutazioni che hanno determinato la mancata esclusione dell'aggiudicataria un'ipotesi di conflitto concreto, avendo la commissione ritenuto non solo ammissibile, ma meritevole del miglior punteggio un'offerta che, in violazione della *lex specialis* di gara ha inteso, attraverso l'indicazione del RUAC quale risorsa operativa su entrambi i servizi messi a gara, creare una connessione concreta tra il gruppo di lavoro destinato al monitoraggio a supporto del Responsabile del Monitoraggio ed il Supporto al Rup dei contratti monitorati.

20. Il Ministero e la controinteressata si sono costituiti in resistenza.

21. La controinteressata ha, altresì, proposto ricorso incidentale, rilevando che il RTI STS ha dichiarato che ciascun membro del raggruppamento eseguirà tutte le prestazioni oggetto di Gara, secondo le quote ivi indicate; in particolare, Mosys ha dichiarato che eseguirà il servizio di supporto monitoraggio nella misura del 52,86%, il servizio di supporto alla conduzione dei contratti nella misura del 32,49% e il servizio di Supporto specialistico nella misura del 36,48%, per un totale dei Servizi del 41,43%. Essa tuttavia avrebbe dichiarato genericamente di avere un fatturato per l'espletamento di servizi analoghi nel triennio antecedente al bando di Gara pari a Euro 775,086,24, senza indicare quale parte di tale fatturato fosse da imputare a ciascun Servizio che ha dichiarato di eseguire. Il fatturato maturato in servizi analoghi non sarebbe però in ogni caso idoneo a dimostrare la capacità ad eseguire il 52,86% del servizio di supporto al monitoraggio (corrispondente ad Euro 1.201.000,34), ma neppure il 41,43% del totale dei servizi complessivamente considerato. Mosys, pertanto, non avrebbe dimostrato di possedere il requisito di capacità tecnica e professionale richiesta dalla disciplina di gara, in violazione dell'art. 6.3 del Disciplina di gara e dell'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023.

22. Creasys ha impugnato anche l'art. 6.4 del Disciplinare di gara, nell'ipotesi in cui detta disposizione abbia voluto escludere l'onere per ciascun concorrente di dimostrare la capacità tecnica e professionale in proporzione alla quota dei servizi che ha dichiarato di svolgere. Tale disposizione, infatti, in tale prospettiva sarebbe illegittima per violazione dell'art. 68, commi 2 e 11, del D.Lgs. n. 36/2023 e dei principi di efficacia, efficienza, buon andamento nell'esecuzione delle commesse pubbliche, di cui il principio del risultato costituisce peraltro, per indicazione dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n.

36/2023, attuazione; canoni tutti che implicherebbero che il servizio sia svolto dal concorrente che abbia le capacità richieste dalla legge e dalla *lex specialis*.

23. Con ordinanza della Sezione 20.3.2025, n. 5794, sono stati disposti incombenti istruttori a carico delle parti intime, che hanno provveduto nei termini assegnati. Le parti hanno, quindi, ulteriormente argomentato a sostegno delle proprie ragioni in sede di memorie e repliche.

24. All'udienza pubblica del 7.5.2025 le parti hanno dichiarato di rinunciare alle rispettive eccezioni di tardività sollevate relativamente alla documentazione prodotta a seguito del deposito documentale sollecitato dall'ordinanza istruttoria, che il Collegio ha pertanto trattenuto agli atti del fascicolo. La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

DIRITTO

25. Va preliminarmente ricordato che secondo gli approdi, ormai consolidati, della giurisprudenza amministrativa e unionale (cfr., *ex plurimis*, Cons. St., V, 16.12.2024, n. 10107; CGUE, X, 5.9.2019, C-333/18), in presenza di due contrapposte impugnazioni che mirano entrambe ad ottenere l'esclusione dalla gara dell'impresa avversaria (c.d. ricorsi reciprocamente escludenti), il diritto a un "ricorso effettivo", come imposto dal diritto UE, impone che i ricorsi siano esaminati entrambi, poiché l'interesse immediato e diretto di tipo strumentale alla rinnovazione della gara deve ritenersi sussistente anche qualora la ripetizione della procedura costituisca un'eventualità meramente ipotetica, ossia soltanto possibile. Tali condizioni ricorrono senz'altro nel caso di specie, in cui le parti private hanno svolto censure reciprocamente escludenti, mentre l'esistenza di una terza impresa inserita in graduatoria e non coinvolta nel giudizio non preclude la possibilità che, in caso di esclusione di entrambe le offerte *sub iudice*, la stazione appaltante possa valutare la riedizione della gara per assicurare un rinnovato confronto competitivo.

26. Prendendo avvio dal ricorso principale, va rilevato che la parte ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento degli atti impugnati, l'esclusione della controinteressata, nonché la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more del presente giudizio, e/o, in riforma della graduatoria infine formata dalla Commissione, l'aggiudicazione dei servizi a suo favore; solo in via subordinata la parte ha chiesto l'annullamento dell'intera procedura di gara e la rinnovazione della stessa.

27. Il Collegio procederà, pertanto, dapprima all'esame delle censure escludenti e, solo successivamente ed eventualmente, allo scrutinio delle ulteriori doglianze, esaminando per ultime quelle aventi ad oggetto vizi inficianti la legittimità dell'intera procedura.

28. Per ragioni di economia processuale, occorre muovere dall'esame della censura, formulata nell'ambito del primo motivo di ricorso, con la quale si deduce la mancanza, in capo al soggetto designato come RUAC dalla controinteressata, dei requisiti di esperienza professionali richiesti dalla *lex specialis*. Il mezzo è fondato.

29. Il paragrafo 6.3.1 del Capito declina nel modo seguente i requisiti esperienziali richiesti al RUAC:

“Anzianità lavorativa

- almeno 15 anni di esperienza complessiva nel settore informatico post-laurea;*
- almeno 10 degli anni di esperienza nel ruolo di Responsabile di Contratti di monitoraggio in progetti presso PP.AA. su contratti informatici”.*

30. Il predetto requisito, e in particolare quello legato all'esperienza nel ruolo di responsabile di contratti di monitoraggio, trova logico e congruente sviluppo nei requisiti di capacità richiesti, che riguardano, tra l'altro, la *“capacità di [...] prendere decisioni e assumere rischi per individuare soluzioni che producano valore o risparmio per il Committente ed innalzamento della qualità e quantità, efficacia ed*

efficienza dei servizi”, la “*capacità di condividere e interpretare le strategie e gli obiettivi del Committente e di individuare le soluzioni organizzative e gli strumenti tecnologici di supporto*”, la “*capacità di svolgere un’efficace azione di governo sui contratti*”.

31. Elementi di carattere sia testuale che teleologico conducono a interpretare la locuzione impiegata dal capitolato come riferita a esperienze maturate in qualità di soggetto responsabile del complesso delle attività contrattuali relative al monitoraggio e, quindi, del referente ultimo e principale punto di riferimento per l’Amministrazione. Da un lato, infatti, la formulazione letterale del requisito appare specificamente riferita a tale profilo, individuato nel soggetto che ha la responsabilità (e non delle responsabilità nell’ambito) del contratto; dall’altro lato, la suddetta interpretazione è anche l’unica coerente con i requisiti di capacità, che presuppongono il possesso di competenze sul piano del governo dei contratti, a livello strategico e in punto di capacità decisionale circa l’assunzione dei rischi che una siffatta posizione implica e richiede.

32. Ciò posto, dall’esame del *curriculum* del soggetto designato come RUAC non si desume la dichiarata esperienza decennale nei termini previsti dal capitolato. Soltanto con riguardo alla fornitura in favore del Ministero dell’interno di cui alle pag. 3 e 4 del cv, per la durata di 54 mesi, il soggetto in questione risulta, infatti, aver ricoperto l’incarico di responsabile della Direzione lavori (RUAC). Rispetto alle altre esperienze, invece, risulta che le funzioni di coordinamento dal medesimo ricoperte hanno riguardato, in sostanza, il solo gruppo di lavoro facente capo alla società Creasys e/o servizi specifici nell’ambito del contratto di monitoraggio, mentre (solo) in taluni casi sono attestate “*attività specifiche*” (e quindi non la complessiva responsabilità) circa il governo dei contratti di fornitura.

33. Le prime difese delle parti intimare hanno, peraltro, evidenziato il

travisamento del requisito esperienziale minimo del RUAC, laddove la controinteressata ha contrastato la censura formulata nel ricorso adducendo, nella memoria del 3.2.2025, che il dott. Santoro vanta “*un’anzianità lavorativa specifica nella gestione e/o monitoraggio di contratti/progetti informatici di grande rilievo, di cui 15 anni come Responsabile dei gruppi di lavoro dedicati a tutti i progetti di monitoraggio che la Creasys si è aggiudicata*”, con ciò implicitamente ritenendo che l’esperienza come responsabile di gruppi di lavoro del *team* Creasys fosse sufficiente ai fini dell’integrazione del requisito; mentre il Ministero, nella memoria del 31.1.2025, si è limitato a invocare l’esperienza del medesimo in qualità di “*Responsabile dell’Area monitoraggio dell’Azienda Creasys S.r.l.*”, che tuttavia è assolutamente irrilevante ai fini di quanto richiesto dal Capitolato (l’esperienza richiesta era, infatti, quella di responsabile di contratti di monitoraggio nell’ambito di “*progetti presso PP.AA. su contratti informatici*”, senza che potesse assumere rilievo la posizione ricoperta presso l’impresa di appartenenza).

34. Nondimeno, a fronte di talune ambiguità emergenti dal *curriculum* (in particolare laddove il dott. Santoro viene indicato come “*responsabile della fornitura*”, apparentemente in contrasto con l’indicazione delle mansioni svolte per i relativi contratti), il Collegio ha inteso approfondire le dichiarazioni rese in sede di offerta alla luce della documentazione rilevante, onde verificare se i dubbi sull’effettivo possesso del requisito fossero superabili, ciò che, tuttavia, non è possibile per quanto di seguito precisato.

35. Con la documentazione prodotta in adempimento dell’ordinanza istruttoria, Creasys ha sostenuto, in sostanza, che:

- i contratti oggetto di analisi avrebbero previsto un insieme di servizi specifici afferenti al Monitoraggio e per ciascuno di essi veniva proposta una figura dedicata di Responsabile, individuabile dalla sigla “R” dinanzi allo specifico

servizio richiesto;

- ciascun ruolo di Responsabile avrebbe avuto il proprio ambito specifico e nel modello organizzativo proposto sarebbero stati dettagliati anche i rapporti tra i diversi ruoli di responsabilità;

- il ruolo di “Responsabile della fornitura” assunto dal Dott. Santoro si riferirebbe al ruolo “R” di Responsabile declinato specificamente in varie mansioni nell’ambito di ciascun progetto riportato in CV: ruoli tutti di Responsabilità previsti usualmente nei servizi di monitoraggio, che richiedono la garanzia di disponibilità e aggiornamento dei servizi erogati, il coordinamento, la progettazione, il collaudo dei servizi stessi di cui si è responsabile, la pianificazione delle attività per quanto di competenza in accordo con le altre figure “R” del gruppo di lavoro e con le figure “R” dell’Amministrazione, il coordinamento delle risorse assegnate, la partecipazione alle riunioni, tanto strategiche quanto operative, con i referenti apicali dell’Amministrazione;

- in tutti i progetti di monitoraggio, il ruolo di Responsabile sarebbe distribuito nell’ambito di un *team* di referenti: per questo motivo, nel CV del Dott. Santoro è stata riportata la dicitura Referente Servizi di Monitoraggio, intendendosi con il termine referente a sintesi dei diversi ruoli specifici di responsabilità ricoperti.

36. Sulla base di quanto sopra, la controinteressata ha così descritto il ruolo ricoperto dal dott. Santoro nell’ambito delle commesse menzionate nel cv (diverse da quelle relative al richiamato contratto nel quale ha svolto il ruolo di RUAC):

- con riferimento alle forniture in favore del MIT – Comando generale delle capitanerie di porto (Supporto al monitoraggio del contratto VTS di fase 2 ai sensi della circolare AgID 4/2016) e Dipartimento per la mobilità sostenibile

(Servizi di Monitoraggio sull'esecuzione dei contratti ICT del Sistema Informativo del Dipartimento per la mobilità sostenibile), egli ha svolto il ruolo di responsabile BIM (Base Informativa Monitoraggio), ricompreso nel livello dirigenziale della struttura organizzativa e che svolgerebbe (ovvero si porrebbe sullo stesso piano) delle attività di supporto al RUAC;

- con riguardo alla fornitura in favore del MIT – Dipartimento per la mobilità sostenibile (Servizi di Monitoraggio del contratto n. RU29500/2014), ha svolto il ruolo di Responsabile Area Servizi Supporto a Utenza, relativo a servizi quali Service Desk, Contact Center, Supporto Digitalizzazione Pratiche, ecc., rispondendo direttamente al Responsabile Supporto della Direzione Lavori;

- nell'ambito della fornitura in favore dell'INPS – ex INPDAP (Servizio di monitoraggio dei contratti di grande rilievo INPDAP) avrebbe svolto il ruolo di responsabile di contratto, svolgendo attività quali il monitoraggio del singolo contratto;

- con riferimento alla fornitura in favore dell'INAIL (Contratto per il servizio di monitoraggio dei contratti per le forniture dei servizi di manutenzione, supporto e sviluppo del software applicativo dell'area strumentale e dell'area istituzionale dell'INAIL), ha svolto il ruolo di Responsabile Servizi A (contratto area strumentale);

- con riferimento alle forniture in favore del MIT – Motorizzazione civile (Contratto per il monitoraggio del contratto rep. n. 3198/2006) e dell'Agenzia del territorio (Contratto per il servizio di monitoraggio del “terzo contratto esecutivo e successivo tra l'Agenzia del Territorio e Sogei S.p.A.”) ha svolto il ruolo di consulente nonché, secondo quanto dichiarato, di supporto all'attività del Direttore lavori.

37. In sostanza, il presupposto da cui sembra muovere l'impostazione della

controinteressata è che, poiché nei contratti di monitoraggio il ruolo di Responsabile sarebbe distribuito nell'ambito di un *team* di referenti, il requisito di esperienza del disciplinare andrebbe riferito a ciascuno dei suddetti ruoli di responsabile.

38. Senonché, per quanto precedentemente osservato in merito all'interpretazione del capitolato, quest'ultimo non si presta a una siffatta diluizione del significato di "Responsabile di contratti di monitoraggio" quale operato dalla controinteressata. La circostanza che le funzioni direttive nell'ambito di un servizio quale quello in esame siano suddivise tra più soggetti nulla toglie quanto alla specificità dei rispettivi ruoli e alla funzione preminente che assume, ai fini della complessiva organizzazione del servizio e nei rapporti con l'Amministrazione, il responsabile della direzione lavori. Nessuna equiparazione potrebbe, pertanto, essere operata tra il soggetto che assume tale funzione e coloro che, a vario titolo, operano a suo supporto. Ciò, invece, è proprio quanto fatto dalla controinteressata, che in sostanza ha cercato di mettere sullo stesso piano le diverse attività di supporto al RUAC svolte dai membri del *team* con funzioni direttive alle attività di quest'ultimo, tentativo che, tuttavia, è inevitabilmente destinato a fallire per l'oggettiva diversità di funzioni e responsabilità che i rispettivi ruoli implicano.

39. D'altra parte, anche volendo accedere a una lettura meno rigorosa del requisito esperienziale richiesto, esso non potrebbe essere esteso anche a ruoli dal contenuto eminentemente tecnico o comunque non attinenti al governo del contratto, il cui svolgimento non rifletta l'acquisizione dei requisiti di capacità previsti dal capitolato e legati ai requisiti di esperienza. Ciò vale, ad esempio, per le funzioni di responsabile BIM: le attività corrispondenti dichiarate dalla controinteressata quanto al predetto ruolo (nell'ambito del contratto MIT 2019-2024: garantire la disponibilità e l'aggiornamento

dell'infrastruttura tecnologica; gestire i problemi e pianificare l'evoluzione delle infrastrutture gestite; coordinare la progettazione, l'installazione ed il collaudo della Base Informativa di Monitoraggio; garantire la manutenzione, l'aggiornamento e il back-up della Base Informativa di Monitoraggio; garantire il supporto agli utenti della BIM; pianificare le attività per quanto di competenza; controllare e supervisionare lo svolgimento delle attività di propria responsabilità e coordinare le risorse assegnate; nell'ambito del contratto MIT 2022: responsabilità della gestione dei contenuti, archiviazione, *retrieval* delle informazioni, Help Desk interno ed esterno sui contenuti e documenti della BIM) non si collocano sul piano della responsabilità "del" contratto, afferendo alla gestione dell'infrastruttura. Allo stesso modo, la funzione di responsabile Area Servizi Supporto Utenza nell'ambito del contratto MIT 2016-2019 (con compiti di responsabilità dei servizi oggetto di monitoraggio quali Service Desk, Contact Center, Supporto Digitalizzazione Pratiche, ecc.) esulano dall'ambito del governo del contratto e non sembrano in alcun modo riconducibili alla previsione del capitolato.

40. Sotto altro profilo, l'esperienza maturata nell'ambito del contratto INPS-ex INPDAP come responsabile del monitoraggio è smentita dalla documentazione prodotta dalla controinteressata, che attesta il più limitato ruolo di consulente *senior* svolto del dott. Santoro.

41. Conseguendo da quanto sopra che, anche computando nei requisiti esperienziali rilevanti quelli conseguiti mediante ruoli di referente di parte dei contratti oggetto delle rispettive commesse, sia pure in posizione subordinata ad altri soggetti, il soggetto designato dalla controinteressata non raggiungerebbe i 10 anni di esperienza richiesti dal Capitolato.

42. Manifestamente infondata è l'eccezione sollevata dalla controinteressata circa l'asserita tardività delle censure sviluppate dalla ricorrente principale, in

quanto, da un lato, la censura formulata nel ricorso introduttivo, laddove è stata contestata la mancata integrazione del requisito minimo di esperienza, è senz'altro sufficientemente specifica e idonea a consentire la compiuta esplicazione del diritto di difesa, mentre dall'altro lato le ulteriori deduzioni svolte in sede di memoria si collocano nell'ambito della mera argomentazione, sono inidonee ad ampliare il *thema decidendum* e in alcun modo corrispondono a profili di censura nuovi o diversi rispetto a quanto dedotto nel ricorso introduttivo.

43. Ciò posto, ai sensi del paragrafo 6.1 del Capitolato, *“Le figure professionali proposte dall’Impresa per lo svolgimento dei servizi oggetto dell’Appalto devono essere in possesso dei requisiti minimi descritti nei paragrafi seguenti”*, tra cui quelli di esperienza professionale. Orbene, come la giurisprudenza ha precisato, *“le caratteristiche indefettibili (ossia i requisiti minimi) delle prestazioni o del bene previste dalla lex specialis di gara costituiscono una condizione di partecipazione alla procedura selettiva [...] Le difformità dell’offerta tecnica che rivelano l’inadeguatezza del progetto proposto dall’impresa offerente rispetto a essi, legittimano l’esclusione dalla gara [...], in quanto determinano la mancanza di un elemento essenziale per la formazione dell’accordo negoziale* (Cons. St., V, 2.4.2025, n. 2789). Ne consegue che l’offerta del RTI Creasys avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, con conseguente accoglimento del ricorso sul punto e assorbimento di tutte le altre censure, dal cui esame la parte ricorrente non potrebbe ricavare alcuna ulteriore utilità.

44. Va, invece, rigettata la domanda volta a ottenere il subentro nel contratto ovvero il risarcimento dei danni, in quanto anche il ricorso incidentale presentato da Creasys deve essere accolto, con conseguente esclusione anche dell’offerta del RTI STS.

45. Con il ricorso incidentale la controinteressata ha lamentato che, nell’ambito della ripartizione delle prestazioni in seno al RTI STS, Mosys ha

dichiarato di eseguire il servizio di supporto monitoraggio nella misura del 52,86%, il servizio di supporto alla conduzione dei contratti nella misura del 32,49% e il servizio di supporto specialistico nella misura del 36,48%, per un totale dei Servizi del 41,43%. Essa, tuttavia, ha dichiarato genericamente di avere un fatturato per l'espletamento di servizi analoghi nel triennio antecedente al bando di gara pari a Euro 775,086,24, senza indicare quale parte di tale fatturato fosse da imputare a ciascun servizio che ha dichiarato di eseguire. Il fatturato maturato in servizi analoghi non sarebbe, comunque, in ogni caso idoneo a dimostrare non solo la capacità ad eseguire il 52,86% del servizio di supporto al monitoraggio (corrispondente ad Euro 1.201.000,34), ma neppure il 41,43% del totale dei servizi complessivamente considerato. Mosys, pertanto, non avrebbe dimostrato di possedere il requisito di capacità tecnica e professionale richiesta dalla disciplina di gara, in violazione dell'art. 6.3 del Disciplina di gara e dell'art. 68 del d.lgs. n. 36/2023.

46. Al riguardo, occorre premettere che, nel vigore del codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 50/2016, la giurisprudenza aveva precisato che il principio della c.d. duplice corrispondenza tra quote di qualificazione e quote di esecuzione (così come da ultimo delineato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 6/2019) non riguardava i contratti di appalto relativi a servizi, ma solo quelli concernenti lavori, derivando il predetto principio dalle previsioni di cui all'art. 92 del d.P.R. 5.10.2010, n. 207, norma che disciplina gli appalti di lavori sia in rubrica (*"Soggetti abilitati ad assumere i lavori"*) che nel contenuto dell'articolo, ove il riferimento è ai soli *"lavori"*, come precisato dall'Adunanza plenaria nella sentenza del 27.3.2019, n. 6.

47. Il nuovo codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. n. 36/2023 prevede invece, all'art. 68, co. 2, che *"in sede di offerta sono specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti"*

o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle” e, al successivo comma 11, con previsione di carattere generale, che “I raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2”.

48. Ne consegue che nel vigore del nuovo codice non può più essere seguita la giurisprudenza (cfr. Cons. St., V, 7.1.2022, n. 48; V, 12.2.2020, n. 1101; III, 17.6.2019, n. 4025) secondo cui *“per l'appalto di servizi (e di forniture) non vige ex lege il principio di necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa componente il raggruppamento e la quota di prestazione di rispettiva pertinenza, ma la relativa disciplina è rimessa alla lex specialis”.*

49. Ciò premesso, nel caso di specie il disciplinare di gara ha previsto (par. 6.4) che *“Il requisito dell'elenco dei servizi/forniture analoghi di cui al precedente punto 6.3 richiesto in relazione alla prestazione oggetto del presente affidamento deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso”*, senza tuttavia menzionare la necessità, prescritta dall'art. 68, co. 11, che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

50. Tale mancanza, tuttavia, deve essere colmata, in via di eterointegrazione, mediante diretta applicazione della norma citata, non essendovi dubbio, atteso il chiaro tenore letterale della disposizione, che essa debba trovare senz'altro applicazione anche in ipotesi di carente prospettazione del requisito da parte della *lex specialis*. Come la giurisprudenza ha precisato, *“l'eterointegrazione del bando – ancorché si risolva, in effetto, nella prefigurazione più ampia e comprensiva (in senso qualitativo o quantitativo) dei requisiti di accesso alla procedura di gara, rispetto al canone di (determinatezza e) autosufficienza della relativa legge speciale – non collide con il*

principio di (rigorosa) tassatività delle cause di esclusione (che è, di per sé, corollario dell'onere di puntuale ed esaustiva prefigurazione delle condizioni concorrenziali), proprio perché si tratta di condizioni necessarie (in ragione della attitudine non derogabile della legge) ed implicite (e, come tali, suscettibili di essere colmate, nei sensi chiariti, in via di diretta applicazione della legge generale)” (Cons. St., V, 21.8.2023, n. 7870).

51. A ritenere diversamente dovrebbe, d'altra parte, reputarsi illegittima la clausola del paragrafo 6.4 del disciplinare, censura che pure è stata sollevata dalla controinteressata in via subordinata, ma che può essere superata in virtù del meccanismo di eterointegrazione di cui si è detto, non ponendo il disciplinare una regola in contrasto con la legge ma presentando, piuttosto, una lacuna suscettibile di essere colmata in diretta applicazione di norme inderogabili.

52. Tanto chiarito, è infondato l'argomento di STS secondo cui l'art. 68, co. 11, del codice dei contratti, laddove richiede che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare, farebbe riferimento non già a requisiti di partecipazione, rilevanti ai fini dell'ammissione alla gara, bensì a un mero requisito di esecuzione. Secondo un consolidato indirizzo interpretativo, infatti, vanno collocati tra i requisiti di esecuzione gli “*elementi caratterizzanti la fase esecutiva del servizio*” (cfr. Cons. St., V, 18.12.2017, n. 5929), vale a dire i “*mezzi (strumenti, beni ed attrezzature) necessari all'esecuzione della prestazione promessa alla stazione appaltante*” (Cons. St., V, 18.12.2020, n. 8159), così distinguendoli dai requisiti di partecipazione, che sono invece necessari per accedere alla procedura di gara, in quanto requisiti generali di moralità ovvero requisiti speciali attinenti ai criteri di selezione (cfr. anche Cons. St., IV, 24.4.2024, n. 3738). Viceversa, come affermato dall'Adunanza Plenaria con la sentenza n. 6/2019 (riferita ai lavori, ma in punto di principio applicabile al caso di specie tenuto conto di quanto sopra

osservato a proposito del rinnovato quadro normativo di cui al nuovo codice dei contratti), “*se [...] la quota di esecuzione dei lavori da parte dell’impresa associata [...] può essere liberamente stabilita nei limiti del possesso dei corrispondenti requisiti di qualificazione, ciò significa a tutta evidenza che è la partecipazione stessa alla gara da parte dell’impresa associata in R.T.I. che può avvenire solo a condizione del possesso di requisiti di qualificazione corrispondenti alla quota di esecuzione per essa prevista*”.

53. STS ha altresì dedotto che l’aporia (tra quote di esecuzione dei servizi e quote di requisiti esperienziali posseduti) lamentata da Creasys sarebbe dovuta a un mero *lapsus calami*, in quanto la quota attribuita e comprovata da Mosys (31,43%) sarebbe stata riportata nella riga superiore riferita a STS e la quota attribuita a STS nella riga inferiore riferita a Mosys (41,43%). L’errore sarebbe dimostrato dalle fatture a comprova del requisito, attestanti un fatturato corrispondente alla quota di esecuzione così (in tesi, correttamente) rideterminata, sicché potrebbe farsi luogo all’applicazione del **soccorso istruttorio processuale**.

54. L’argomento non è fondato. Secondo una giurisprudenza consolidata, “*l’errore è tale se, riconosciuto dalla stazione appaltante, possa essa stessa emendarlo, con una mera attività correttiva delle dichiarazioni (cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 giugno 2019, n. 4198)*”, mentre “*in ogni altro caso, ove, invece, si è in presenza di una difformità rispetto alle disposizioni di gara che richiede, per essere eliminata, l’intervento dell’operatore economico che abbia formulato l’offerta, non si è più nell’ambito dell’errore emendabile, ma in quello del soccorso istruttorio. Il soccorso istruttorio, tuttavia, non può essere utilizzato per porre rimedio ad errori contenuti nell’offerta poiché sarebbe, altrimenti, alterato il principio di par condicio tra i concorrenti (ex multis, cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 agosto 2019, n. 5751; V, 17 giugno 2019, n. 4046; VI, 9 aprile 2019, n. 2344)*” (Cons. St., V, 12.2.2020, n. 1074).

55. Nel caso di specie, le dichiarazioni contenute nell’offerta recano una chiara

ripartizione delle prestazioni tra i componenti del RTI, peraltro ripetuta allo stesso modo nelle dichiarazioni rese da tutti i membri del raggruppamento e non vi è alcun elemento che possa far assurgere il preteso errore a presupposto di un'autonoma attività correttiva da parte dell'Amministrazione. Ritenerne, come invece fa STS, che la ripartizione corretta fosse desumibile dal fatturato dichiarato a comprova del requisito di qualificazione è un argomento del tutto pretestuoso, in quanto il fatturato dichiarato costituisce soltanto il limite massimo entro cui sarebbe possibile l'assunzione dell'impegno all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, rimanendo per il resto del tutto neutro rispetto all'organizzazione che i componenti del raggruppamento vogliano darsi per la partecipazione alla gara (tant'è che, sulla base del fatturato specifico dichiarato, Mosys avrebbe potuto assumere una quota di esecuzione superiore al 31,43%, che ora afferma corrispondere alla quota che essa avrebbe inteso assumere).

56. D'altra parte, dalla lettura dell'offerta tecnica (v. par. 4.1.3) si ricava che Mosys è l'unica tra le società appartenenti al RTI a operare su tutto il fronte delle attività contrattuali, il che costituisce un indice significativo del fatto che la ripartizione proposta nel documento di offerta corrispondesse alla reale intenzione della ricorrente.

57. Inoltre, attesa l'indicazione particolarmente circostanziata delle professionalità proposte dal RTI STS, sarebbe stato agevole per la ricorrente principale supportare l'asserita commissione dell'errore fornendo evidenza della relativa appartenenza ai singoli componenti il raggruppamento, mentre nulla è stato prodotto in proposito agli atti del giudizio.

58. Occorre aggiungere che l'impegno sotteso all'indicazione delle quote di esecuzione non costituisce un aspetto meramente formale, in quanto si lega alla complessiva organizzazione dell'impresa nell'ambito della propria attività

di pianificazione, costituendo anche garanzia, con le responsabilità che l'impegno comporta, della sussistenza delle risorse necessarie a tenervi fede. L'immutazione delle quote di esecuzione, al di fuori del controllo della stazione appaltante, costituirebbe pertanto ragione di possibile pregiudizio per la corretta esecuzione del contratto. Come la giurisprudenza ha già chiarito che *“se l'art. 92, comma 2 del d.P.R. n. 207/2010 – riprodotto poi dall'art. 30, comma 2 dell'Allegato II.12 al nuovo codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 36/2023, riconosce la piena libertà delle imprese partecipanti al raggruppamento di suddividere tra loro le quote di esecuzione dei lavori, sia in via preventiva (art. 92, co. 2, secondo periodo), sia in via successiva (art. 92, co. 2, quarto periodo, sia pure previa autorizzazione), resta fermo il limite rappresentato dal possesso dei requisiti di qualificazione posseduti dall'impresa associata: ciò significa che la partecipazione alla gara da parte dell'impresa associata in R.T.I. può avvenire solo a condizione del possesso di requisiti di qualificazione corrispondenti alla quota di esecuzione per essa prevista (T.A.R. Molise Campobasso, Sez. I, 09/05/2024, n. 144)”*. (Tar Emilia Romagna, II, 20.6.2024, n. 437).

59. Siamo, pertanto, al di fuori dell'ambito dell'errore emendabile, delle condizioni di praticabilità del soccorso istruttorio procedimentale come pure del **soccorso istruttorio processuale**, rimedio del tutto residuale ed *extra ordinem* che è esperibile nella sola ipotesi di omessa o lacunosa attivazione del soccorso istruttorio procedimentale (cfr. Cons. St., V, 5.8.2024, n. 6961).

60. Per tutto quanto sopra osservato, tanto il ricorso principale che il ricorso incidentale devono essere accolti nei termini sopra precisati. Vanno, pertanto, annullati i provvedimenti di ammissione alla gara dei raggruppamenti STS e Creasys, gli atti relativi alla valutazione delle relative offerte, la graduatoria formata dalla commissione giudicatrice nella parte in cui contempla i predetti raggruppamenti e l'aggiudicazione disposta nei confronti del RTI Creasys.

61. Le spese di lite, in considerazione della reciproca soccombenza, possono

essere integralmente compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sui ricorsi principale e incidentale, come in epigrafe proposti, così dispone:

- accoglie in parte il ricorso principale nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla il provvedimento di ammissione alla gara del RTI Creasys, gli atti di valutazione della relativa offerta, la graduatoria formata dalla commissione giudicatrice nella parte in cui contempla il predetto raggruppamento e l'aggiudicazione disposta in suo favore;
- accoglie il ricorso incidentale e, per l'effetto, annulla il provvedimento di ammissione alla gara del RTI STS, gli atti di valutazione della relativa offerta e la graduatoria formata dalla commissione giudicatrice nella parte in cui contempla il predetto raggruppamento.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Giovanna Vigliotti, Primo Referendario

Marco Savi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Marco Savi

IL PRESIDENTE

Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO